

Provincia di Livorno

PI 00118800499

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA**

**Rep. N.**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PALESTRA M.PICCHI  
UBICATA IN VIA GIGLI LOC.LILLATRO – ROSIGNANO SOLVAY**

Tra i signori:

REPOLE SIMONA, nata a VIGANELLO, in Svizzera, il 16/12/1976 e domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa, a cui afferisce il servizio oggetto del presente contratto, giusti i disposti dell'art. 107 del D. Lgs. N.267/2000;

il sig. ...., nato a....., e residente , in qualità di legale rappresentante dell'.Associazione sportiva .....

**PREMESSO**

- Che il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra l'altro, della Palestra Picchi e locali pertinenziali (spogliatoi e servizi igienici), come identificato nella planimetria allegata alla presente. L'immobile afferisce al Patrimonio Indisponibile del Comune;

- Che al 31 luglio 2020 scade la concessione dell'impianto suddetto affidato alle Associazioni Sportive Ginnastica Rosignano e Volley Sei Rose;

- Che con Deliberazione di G.C. n.107 del 01/06/2020 si da' indirizzo di attivare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, tra gli altri, anche della Palestra Picchi;

Che con decreto dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'Avviso Pubblico per la procedura di cui sopra e il presente schema di concessione;

Che con decreto dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'esito della selezione pubblica con l'affidamento in concessione a: .....

-Visto il Decreto Sindacale n. 2997 del 19/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa cui afferiscono le attività sportive;

Che le parti interessate hanno stabilito di addivenire in data odierna alla sottoscrizione dell'atto relativo alla concessione della palestra;

**TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE DUE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il Comune, come sopra rappresentato, affida alle \_\_\_\_\_ la gestione della Palestra "M. Picchi" di proprietà Comunale, sita in Via Gigli, loc. Lillatro, frazione di Rosignano Solvay, costituita da una palestra, spogliatoi, servizi igienici, corridoi esterni, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata, che fa parte integrante del presente atto. Nella planimetria sono riportati anche gli spazi e i locali di uso comune con l'associazione affidataria del Campo Falchini di Rugby che utilizza l'immobile e gli spazi, nonché i pozzetti biologici in comune ai due gestori ed il pozzetto di pertinenza del concessionario della Palestra Picchi.

#### **Art. 2 - Durata e funzionamento**

La presente convenzione avrà durata fino al **31/07/2025**.

Il funzionamento dell'impianto deve essere garantito salvo il verificarsi di circostanze speciali, quali per esempio:

- eventi che determinano discontinuità nelle forniture di energia elettrica, idriche o di combustibile;
- il verificarsi di danni gravi alla struttura o agli impianti che non consentano l'uso appropriato ed in sicurezza della stessa;
- necessità di realizzare interventi manutentivi programmati.

#### **Art. 3 - Canone**

Il concessionario corrisponde al Comune il canone annuo di € \_\_\_\_\_ + Iva, ed è tenuto alla riscossione delle quote di compartecipazione relative all'utilizzo dell'impianto, determinate dalla Giunta.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

Nel caso di esigenze di rateizzazione, il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto nel regolamento di gestione e alienazione degli immobili comunali.

#### **Art. 4 - Consegna dell'impianto**

Con la sottoscrizione del presente le parti prendono atto dell'attuale configurazione dell'impianto sportivo, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva di alcun tipo. Ogni e qualsiasi utilizzo non sportivo dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale che, in esito alle necessarie verifiche, potrà o meno rilasciare un nulla – osta.

Il concessionario si impegna a conservare con cura e diligenza l'impianto sportivo e le relative attrezzature ed a riconsegnarle alla scadenza nello stato in cui sono state ricevute, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

E' fatto obbligo al Concessionario di usare la cura del buon padre di famiglia nella conduzione dei beni oggetto di concessione.

Garantisce inoltre che la struttura e tutti gli impianti presenti in essa sono in regola con le normative vigenti, nessuna esclusa, ed in particolare che sono state rispettate tutte le normative igienico sanitarie, antincendio e di sicurezza degli impianti.

Si sottolinea che:

- non dovranno in alcun modo essere modificate le componenti impiantistiche,
- non dovranno essere in alcun modo modificate le destinazioni d'uso dei locali.

Qualsiasi esigenza di modifica dovrà essere prontamente segnalata ai competenti uffici comunali.

Qualora venga meno una o più delle condizioni sopra citate, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente convenzione fino al ripristino dei requisiti obbligatori, senza che il Concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.

L'impianto è dotato di agibilità ai fini della normativa sui locali di pubblico spettacolo, come da verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 21/10/2002, con la presenza di n° 290 spettatori + 2H.

#### **Art. 5 - Oneri a carico del concessionario**

E' fatto obbligo al soggetto gestore di provvedere a:

- apertura, chiusura e riordino complessivo dei locali;
- pulizia e custodia dei locali degli impianti tecnologici (comprensivi delle attrezzature con particolare cura nella tenuta dei servizi igienici che dovranno essere puliti alla conclusione di ciascuna delle attività), degli spazi esterni di pertinenza esclusiva del concessionario e degli spazi comuni ad entrambe le attività (ginnastica –rugby), compresi i corridoi di accesso individuati in planimetria, e vuotatura dei pozzetti biologici, in comune alle due attività e indicati in planimetria, almeno due volte l'anno e pulizia oltretutto la manutenzione a carico del concessionario dello spazio esterno ubicato tra l'immobile adibito a palestra e servizi e i parcheggi individuati in planimetria come parcheggi esistenti;
- pagamento del canone concessorio e **della somma di €. 240,00 a titolo di rimborso forfettario delle utenze;**
- verifica giornaliera sullo stato di idoneità igienica e funzionale degli ambienti, impianti ed attrezzature;
- sorveglianza continua degli accessi e della struttura durante le ore di apertura al pubblico onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- tenere un registro delle attività, e relativi orari di svolgimento e delle presenze da trasmettere mensilmente in modalità telematica all'U.O. Servizi Sociali;
- presentare, al termine di ogni stagione sportiva, il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'impianto stesso;
- comunicare, al momento della sottoscrizione del presente atto, il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell'impianto a cui l'U.O. Servizi Sociali può rivolgersi per ogni evenienza;
- provvedere, a proprie cura e spese, alla "*manutenzione ordinaria*" dell'intero impianto sportivo e delle parti individuate nella planimetria e all'obbligo della restituzione, nel termine fissato nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del rilascio della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati. Per "*manutenzione ordinaria*" si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le

- componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
- provvedere alla manutenzione delle coperture dei locali spogliatoi e grondaie almeno una volta l'anno e qualora se ne ravvisi la necessità;
  - non apportare alcuna innovazione e/o modificazione, salvo le migliorie all'impianto sportivo senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente. Alla scadenza della presente concessione le eventuali opere realizzate diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
  - effettuare eventuali sostituzioni di arredi e vetri per danni causati dalle attività sportive e non imputabili all'Amministrazione comunale. Nel caso in cui dovesse provvedere al ripristino direttamente il Comune, il concessionario è tenuto al rimborso della spesa; spettano altresì al concessionario le riparazioni conseguenti ad atti vandalici, avvenuti nel normale orario di svolgimento delle attività sportive, dei quali non si riesca a risalire al responsabile;

E' a carico del concessionario la tenuta del registro previsto all'art. 6 c.2 del D.P.R. 151/2011 che deve essere messo a disposizione del Comune e delle imprese affidatarie dei servizi di verifica periodica o dei lavori di manutenzione al fine del relativo aggiornamento.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotare la palestra di defibrillatore (Legge Regione Toscana n° 68/2015 art.4) e garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria cui affidare espressamente l'uso di tali strumenti; in caso di assegnazione di spazi all'interno degli impianti a società, enti ed associazioni sportive diverse, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS – D è a carico di questi ultimi.

Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria prevedibili e programmabili nel tempo, sarà onere del Concessionario segnalarli tempestivamente in forma scritta all'Amministrazione (U.O. Servizi Sociali) entro il mese di giugno di ciascun anno, al fine di consentire un'adeguata programmazione degli interventi in base alle disponibilità finanziarie e ad una valutazione tecnica e di priorità.

Le esigenze di manutenzione straordinaria imprevedibili, dovranno essere segnalate con urgenza nella stessa forma di cui sopra per consentire al Comune di valutare modalità e termini di intervento.

Gli impianti e le attrezzature in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, alle medesime condizioni presenti al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora dovessero verificarsi altresì situazioni tali da risultare pericolose ai frequentanti l'attività sportiva, il concessionario deve informare immediatamente via e.mail l'U.O Servizi Sociali, con l'avvertenza che, al di fuori dell'orario ordinario di ufficio, è operativa la squadra di reperibilità e comunque mettere in atto tutte le precauzioni di pronto intervento necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

#### **Art. 6 - Prescrizioni specifiche di gestione ambientale**

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- raccolta differenziata dei rifiuti mediante idonei contenitori e corretto conferimento degli stessi presso i cassonetti stradali

- utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso concessionario, connesse all'utilizzo dell'immobile (acqua, energia elettrica, metano, ecc.)
- divieto di effettuare scarichi in ambiente
- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività esercitata nell'ambito della presente concessione
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale
- rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

#### **Art. 7 - Obblighi del Comune**

Il Comune ha l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, agli interventi di manutenzione straordinaria, purché non derivino da una mancata o inadeguata attuazione di interventi manutentivi da parte del gestore; oltreché agli interventi di manutenzione ordinaria per l'effettuazione dei quali sia necessario ricorrere a personale specializzato.

#### **Art. 8 - Obblighi specifici sulla sicurezza**

La gestione dell'emergenza dovrà avvenire coordinandosi con il concessionario dell'impianto sportivo di rugby, in quanto l'impianto elettrico e di emergenza è unico.

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi dettati da Decreto Legislativo 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori, degli utenti e del pubblico, e del D.M. 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. A tale fine, entro il 5 settembre di ogni anno, le stesse forniscono idonea dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 a firma del legale di conformità alle disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall'ente proprietario, gli pongono in carico. Eventuali variazioni nell'organizzazione dovranno essere comunicate tempestivamente, anche in corso d'anno.

Il Concessionario è tenuto, a propria cura e spesa, ad organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

In particolare spetta al Concessionario/datore di lavoro la "pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio" di cui all'All. VIII del D.M. 10/03/1998, riguardo la redazione del piano di emergenza e l'assistenza alle persone disabili in caso di incendio.

Il Concessionario deve garantire la presenza e l'efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio; designare personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione e assicurare la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive .

Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, il Concessionario deve garantire, durante gli spettacoli, la presenza del numero di persone necessarie ed idonee addette alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che hanno partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio idoneo in base alle caratteristiche dell'impianto, ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28/11/1996 n.609 in caso di impianti con capienza superiore a 100 posti.

Dovranno essere rispettate le condizioni e limiti previsti nel verbale della CPV del 21/10/2002, sopra richiamato.

Il Comune effettuerà periodici controlli sugli impianti e relativi dispositivi di sicurezza per quanto di propria competenza.

Nel caso in cui vengano rilevate difformità, sarà disposto che venga adempiuto fissando un termine e, in caso di persistenza dell'inadempimento, si dichiarerà l'inagibilità senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune.

### **Art. 9 - Modalità' di uso dell'impianto**

E' fatto divieto di utilizzare l'impianto in modo non conforme alla disciplina sull'uso degli impianti sportivi ed in modo improprio rispetto alla caratteristiche dello stesso. L'impianto è omologato CONI per le seguenti attività: ginnastica artistica, ritmica e volley.

Ogni manifestazione diversa da quelle suddette deve essere autorizzata previa verifica della CTV.

E', altresì, vietata ogni forma di sub-concessione.

Il gestore è tenuto a riservare per le proprie attività il \_\_\_\_\_ dell'orario disponibile, il rimanente \_\_\_\_\_ sarà assegnato dalla stessa alle altre associazioni/società sportive sulla base delle richieste che queste le faranno pervenire entro il 1° settembre di ciascun anno e previa corresponsione delle quote di compartecipazione dell'impianto determinate con apposito atto di Giunta.

Il Concessionario è tenuto a rispettare e fare rispettare gli orari d'uso alle associazioni/società sportive di cui sopra e ai fruitori della stessa e si impegna altresì a soddisfare le richieste d'uso presentate dal Comune, ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed a titolo gratuito.

L'impianto dovrà essere utilizzato attenendosi alle condizioni stabilite nella documentazione di prevenzione incendi per quanto riguarda la capienza massima e le condizioni di esercizio che verranno fornite dall'U.O. Progettazioni ed Esecuzione LLPP del Comune. Qualora nell'impianto vi sia la presenza di pubblico il Concessionario deve attenersi a quanto disposto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sul pubblico spettacolo con verbale del 21 ottobre 2002 .

In particolare il Concessionario, in qualità di titolare delle attività, affinché l'impianto sia fruito in sicurezza, dovrà frequentemente controllare:

- la funzionalità delle porte, dei maniglioni antipanico e la dotazione della cartellonistica delle vie di esodo;
- la corretta funzionalità dell'illuminazione compresa quella di emergenza ;
- la presenza e la corretta revisione degli estintori con la relativa cartellonistica;
- l'integrità delle superfici vetrate;
- l'integrità dei posti a sedere per il pubblico;
- che i locali tecnici siano mantenuti sgombri da materiale estraneo;
- che l'accesso ai locali tecnici avvenga soltanto ed unicamente da parte del personale autorizzato.

Qualora i controlli non dessero esito soddisfacente si darà immediata comunicazione al Comune per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nelle more del ripristino le attività dell'impianto che contemplino la presenza di utenti dovranno essere sospese.

### **Art. 10- Sorveglianza**

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, dott. Luano Casalini. L'Ente di riserva di effettuare, durante gli orari di apertura dell'impianto,

ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare l'efficienza e il corretto utilizzo della palestra, degli impianti e, in generale, delle attrezzature ivi presenti, con facoltà di intimare il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

#### **Art. 11 - Responsabilità e Assicurazioni**

La palestra, relativi impianti ed attrezzature oggetto del presente atto sono assicurati dal Comune contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, ed altri eventi calamitosi oltre i rischi accessori con la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.).

Il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di loro proprietà, da esse tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso obbligatoriamente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. A tal fine, il concessionario ha stipulato apposita assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i rischi connessi all'uso dell'immobile in concessione e alle attività esercitate, la cui copia si conserva agli dell'ufficio.

Il Concessionario e le altre società/associazioni sportive esonerano il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente dall'uso improprio nella gestione della struttura rispetto alle attività consentite; esonerano altresì il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente a modifiche o variazioni, anche modeste, ad impianti, elementi strutturali anche non portanti, destinazione d'uso dei locali, elementi di arredo e attrezzature che possano pregiudicare la validità delle certificazioni di prevenzione incendi e di conformità impiantistiche, strutturali, urbanistico -edilizie ed igienico sanitarie.

Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dalle società sportive e dagli utenti negli impianti.

#### **Art. 12 - Norme di comportamento**

Al fine di un adeguato utilizzo della struttura, degli impianti e degli arredi, il Concessionario e le altre associazioni/società sportive che utilizzeranno devono:

- accedere agli impianti solo scarpe di gomma pulite e astenersi dal fumare, consumare cibi e bevande all'interno degli impianti;
- evitare ogni installazione di strutture fisse di qualsiasi genere che comportino la riduzione dello spazio disponibile;
- evitare di praticare attività sportive e altri tipi di attività non compatibili con la destinazione d'uso della struttura;
- divieto di cambiare destinazione d'uso dei locali rispetto a quella indicata nelle planimetrie allegate al presente atto.

#### **Art. 13 - Decadenza e revoca della concessione**

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di quanto stabilito dalla presente concessione.

Eventuali inadempimenti sono contestati per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna in merito ad eventuali rimborsi e/o

indennizzi, fatti salvi il pagamento del canone non ancora corrisposto e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del rilascio della concessione o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione può essere revocata. In tal caso, il Comune deve darne comunicazione al concessionario con un avviso di almeno 30 giorni e, comunque, in tempo utile per la restituzione dell'immobile. La revoca determina l'inidoneità della concessione a produrre ulteriori effetti.

In caso di revoca, viene effettuato il conguaglio del canone, proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo, senza alcun obbligo di indennizzo al concessionario per il plusvalore derivante da eventuali migliorie, siano esse concordate o meno.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione provvede al loro indennizzo.

#### **Art. 14 – Rinuncia**

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima del termine naturale di scadenza, previo preavviso di almeno 6 mesi, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

#### **Art. 15 - Disposizioni sulla Privacy**

Si richiama il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali e si obbliga al rispetto dello stesso.

#### **Art. 16 - Codice etico e codice di comportamento**

Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, si impegna ad osservare gli obblighi derivanti da:

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013
- codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014
- codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo

che di chiara di aver ricevuto in copia.

L'inosservanza di tal impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di decadenza e revoca della concessione ai sensi del precedente art. 12.

Il concessionario si impegna, inoltre, a manlevare l'Ente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a questi ultimi dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

#### **ART. 17 - Spese**

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

#### **Art. 18 - Risoluzione delle controversie**

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le



norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa

**ART. 19 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di impianti sportivi, patrimonio immobiliare pubblico, Codice Civile e ai principi generali relativi ai contratti pubblici, in quanto applicabili.

Si richiede la registrazione \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. \_\_\_\_ Tariffa \_\_\_\_ allegata al D.P.R. n. 131/86 s.m.i. Le parti danno atto che è stata consegnata al concessionario copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di cui lo stesso concessionario dichiara di aver preso visione.

Per il Comune di Rosignano M.mo

Per il Concessionario